

Titolo VIII - CAPPELLE ED EDICOLE

Art. 51. Concessione dell'area

Le cappelle potranno essere costruite sulle aree di cui ai campi N. 2.
All'atto della presentazione della domanda, da redigersi in competente carta legale, per la concessione dell'area per la costruzione di cappelle, edicole o monumenti per sepolture di famiglia, il richiedente dovrà versare l'intero importo corrispondente, previsto dalla tariffa vigente.

A versamento effettuato verrà redatto e sottoscritto dalle parti l'atto di concessione.

La concessione è a tempo determinato e la sua durata non può essere superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

Art. 52. Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori

I progetti per la costruzione di cappelle di famiglia dovranno essere presentati entro sei mesi dalla data della concessione dell'area.

La costruzione dell'opera dovrà iniziarsi entro i termini della validità dell'autorizzazione comunale e portata a termine entro un anno dalla data dell'autorizzazione dell'Ufficio tecnico comunale.

Art. 53. Modalità per la presentazione dei progetti

Le domande per la costruzione di cappelle devono essere redatte su carta legale e firmate dal concessionario. Si dovranno allegare, in triplice esemplare, i progetti e dare dettagliata descrizione dell'opera da eseguire e dei materiali da usare. I disegni delle edicole saranno delineati in pianta in scala non inferiore a 1:50.

I disegni devono recare la firma del progettista, del direttore dei lavori, e dell'esecutore che dovrà depositare la propria firma in Comune prima dell'inizio dei lavori.

Il Comune potrà richiedere eventuali altre notizie che riterrà necessarie e, nel caso di opere di rilevante importanza decorativa, disegni o fotografie del bozzetto per sottoporli alla Commissione edilizia.

I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere della Commissione edilizia e del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale competente.

Nell'atto di approvazione del progetto verrà definito il numero di salme che potranno essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

Nessuna modifica può effettuarsi al progetto originale autorizzato dal Comune, senza averne fatta richiesta ed ottenuta l'approvazione da parte del Comune.

Art. 54. Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori

All'esecutore dei lavori è fatto obbligo di recingere lo spazio su cui deve sorgere l'opera, mediante apposito assito, senza occupare altri posti limitrofi, e limitando l'eventuale occupazione dei viali circostanti a piccole porzioni che verranno indicate dall'Ufficio tecnico comunale.

Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danni né alla proprietà comunale né ai manufatti di proprietà privata, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni che venissero provocati.

Art. 55. Diritti di sepolcro

Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

Art. 56. Ossari, cinerari, colombari

Nelle cappelle di famiglia è consentita la costruzione di ossari, cinerari e colombari. Per questi ultimi si richiamano le norme di cui all'art. 65 del presente regolamento.

Art. 57. Mancata utilizzazione dell'area

Qualora il concessionario non iniziasse i lavori entro i termini fissati dall'art. 52, la concessione dell'area s'intende decaduta ed il Comune, a titolo del subito vincolo e di penale per la mancata attuazione dell'opera, incamererà il deposito cauzionale di cui all'art. 47, restituendo invece l'intero importo versato per la concessione dell'area.

Art. 58. Collaudo delle opere e rimborso del deposito cauzionale

Il deposito cauzionale previsto dall'art. 47 verrà rimborsato dopo il collaudo delle opere effettuato dal medico incaricato dell'Unità Sanitaria Locale e dall'Ufficio tecnico comunale.

Qualora l'opera non corrisponda a quanto precisato nel progetto, il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune, salve eventuali altre sanzioni previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

Art. 59. Salme o resti provenienti da altri Comuni

Nelle cappelle di famiglia sono ammesse le salme od i resti o le ceneri delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultino averne diritto secondo le norme di cui all'art. 55.

Art. 60. Manutenzione delle opere

I concessionari di cappelle di famiglia od i loro successori o gli aventi diritto hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che l'Amministrazione comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene o di decoro.

I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune.

In caso di inadempienza si procederà a norma di legge e del presente regolamento, non escludendo la decadenza della concessione.

Titolo IX - TOMBE INDIVIDUALI

Art. 61. Norme per la concessione

La concessione di spazi per tombe individuali in muratura costituisce materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune.

La concessione ha la durata di anni ⁽¹⁾ 20

Sono applicabili, per la parte compatibile, le norme riguardanti i progetti per le cappelle di famiglia, di cui all'art. 51 e seguenti.

Art. 62. Sovrapposizione di salme

Nelle tombe individuali in muratura è ammessa la sovrapposizione di salme, nel limite massimo di due, previa collocazione di tombette in cemento. Le salme devono essere racchiuse in cassa metallica ed in altra di legno forte, entrambe corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Tanto per le salme già sepolte, quanto per quelle in sovrapposizione si deve costruire apposita e separata nicchia o loculo in muratura, secondo le norme prescritte dall'art. 76 del Regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990, n. 285, e quelle che potranno essere impartite caso per caso dagli Uffici competenti.

Per ciascuna sovrapposizione dovrà essere versato al Comune il corrispettivo previsto dalla tariffa allegata al presente regolamento.

La concessione delle sovrapposizioni scadrà contemporaneamente alla primitiva concessione e l'eventuale suo rinnovo comporterà automaticamente quello delle altre sepolture in sovrapposizione.

Pertanto il concessionario dovrà versare, all'atto del rinnovo, i corrispettivi per tutte le salme tumulate.

Le sovrapposizioni, fermo restando il limite di 2, sono ammesse soltanto per:

- a) ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado;
- b) fratelli e sorelle consanguinee;
- c) coniuge.

È ammesso anche il collocamento di cassetine con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o in cinerario e dietro consenso scritto del concessionario o successore.

(1) Vedi art. 45.

Art. 63. Termini per la costruzione del monumento

La costruzione del monumento deve avvenire entro un anno dalla data della tumulazione della salma. In mancanza l'Amministrazione comunale disporrà la estumulazione della stessa e la sua inumazione in campo comune. Al concessionario o al successore verrà restituito il 70 per cento del corrispettivo versato per l'area.

Art. 64. Manutenzione - Revoca - Decadenza

Per quanto riguarda la revoca e la decadenza della concessione dell'area, la manutenzione ordinaria e straordinaria, si applicano per le tombe in muratura, le norme previste dagli articoli 57 e 60.

Titolo X - COLOMBARI

Art. 65. Norme per la concessione

La concessione dei colombari è regolata dalle norme di cui al precedente titolo IX.

È ammessa la concessione di colombari a persone viventi, dietro pagamento della tariffa in atto al momento della concessione. La decorrenza inizierà dalla data della concessione stessa.

Nei colombari è ammesso il collocamento di cassetture con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o in cinerario, e dietro consenso scritto del concessionario o successore.

Art. 66. Lastre di chiusura ed ornamenti

Le lastre di chiusura dei colombari saranno conformi alle prescrizioni che verranno date dal Comune.

Alle lastre dei colombari potranno essere applicati ornamenti in marmo, bronzo od altro metallo, nonché portafiori e lampade votive, purché non sporgano dalle fasce di rivestimento. Sono ammessi i ritratti a smalto e in porcellana.

Art. 67. Caratteristica dei feretri

Per la tumulazione nei colombari è prescritta la duplice cassa: una di lamina di zinco o di piombo e l'altra, esterna, di legno (vedi art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

Art. 68. Diritto di sepoltura e durata della concessione

Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona per la quale venne stipulata la concessione. Non può quindi essere ceduto in alcun modo ed a qualsiasi titolo ad altri.

La concessione ha la durata di anni ⁽¹⁾ 30.

Alla scadenza il loculo rientrerà in possesso del Comune ed i resti mortali verranno posti nell'ossario comune. È data facoltà agli eredi di rinnovare la concessione per un uguale periodo di tempo, dietro pagamento dell'ammontare dell'intera tariffa in vigore all'atto della scadenza.

È anche in facoltà degli eredi di collocare i resti mortali in appositi ossari a pagamento.

(1) Vedi art. 45.

Titolo XI - OSSARI E CINERARI

Art. 69. Ossario comune

Le ossa che si rinvenivano in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, consistente in una cripta sotterranea, costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Art. 70. Nicchie ossario

Le nicchie ossario raccolgono in cassette di zinco saldate a fuoco, e con targhetta portante il nome ed il cognome del defunto, i resti di cadaveri esumati da qualsiasi sepoltura.

Ogni cassetta deve, di norma, contenere i resti di una sola persona.

Sulle lastre di chiusura delle nicchie ossario deve essere indicato, a cura del concessionario, il cognome, il nome e la data di morte delle persone cui i resti appartengono.

La concessione ha la durata di anni ⁽¹⁾ 30 dalla data della stipulazione.

Art. 71. Cinerario comune

Il cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione, è ubicato presso

.....

.....

Art. 72. Cellette cinerarie

Per l'accoglimento delle urne cinerarie è previsto nel cimitero un apposito edificio ubicato presso IL FELDÉSIO

avente caratteristiche edilizie stabilite nel Regolamento comunale di igiene e sanità.

La concessione ha la durata di anni ⁽¹⁾ 30 dalla data della stipulazione.

⁽¹⁾ Vedi art. 45.